



ALLEGATO A

**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REGIONE TOSCANA**

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
INFRASTRUTTURE SOCIO-EDUCATIVE
PER LO SVILUPPO LOCALE**

II ACCORDO INTEGRATIVO

Roma, settembre 2006



**IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E LA REGIONE TOSCANA**

VISTA l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Toscana, approvata dal CIPE il 19/02/1999, con delibera n.29, e sottoscritta in data 03/03/1999;

VISTO l'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture socio -educative per lo sviluppo locale" sottoscritto in data 5 agosto 2004 fra la Regione Toscana e il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il 1°Atto Integrativo all' Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture socio -educative per lo sviluppo locale" sottoscritto in data 3 agosto 2005;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma del l'art.2 della legge 23 ottobre 1992 n.421";

VISTA la legge 11 febbraio 1994 n.109 recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modificazioni ed integrazioni e successivi regolamenti di attuazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di spesa e contabile";

VISTO l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina gli istituti della programmazione negoziata;

VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di programma quadro, quale strumento promosso in attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la realizzazione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";

VISTO l'art. 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l'articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'articolo 10, comma 5, del DPR 20 aprile 1994, n. 367;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n.59";



VISTA la legge 30 giugno 1998 n.208 (Prosecuzione degli interventi per le aree depresse);

VISTO l'art. 1 della legge 17 maggio 1999 n.144, in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 "Regola mento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, 11 febbraio 194, n. 109, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi dell'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO l'art. 73 della legge 28 dicembre 2001 n.448 (finanziaria 2002), che stabilisce criteri e modalità di assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di rifinanziamento della legge n.208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese, assumendo che tali criteri privilegiano – tra gli altri - gli obiettivi dell'avanzamento progettuale e della coerenza programmatica;

VISTO l'art.61, comma 3, lett. a), della legge 27 dicembre 2002 n.289 (legge finanziaria 2003), il quale dispone che il fondo per le aree sottoutilizzate istituito presso il MEF sia utilizzato, fra l'altro, per gli investimenti pubblici *ex lege* n.208/1998, art.1, comma 1, come integrato dall'art.73 della citata legge finanziaria 2002, attraverso il finanziamento delle intese istituzionali di programma e di programmi nazionali;

VISTA la legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", la quale prevede all'art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti) che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° gennaio 2003, ai fini del monitoraggio previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sia dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;

VISTA la delibera CIPE 21 marzo 1997 n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed, in particolare, il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c) comma 203 dell'art. 2 della legge n. 662/1996;

VISTA la Delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 55 recante "Integrazione del Comitato istituzionale di gestione e del Comitato paritetico di attuazione previsti dalla deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997 n. 29";

VISTA la delibera CIPE 6 agosto 1999, n. 134 che, recependo l'intesa della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 5 agosto 1999, fornisce indirizzi per la costituzione e disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) con l'individuazione di un gruppo di coordinamento presso il CIPE;



VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000. n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la Delibera CIPE del 25 maggio 2000, n. 44 recante "Accordi di Programma Quadro. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica", nella quale è allegata la scheda attività/intervento;

VISTA la delibera del CIPE del 3 maggio 2002 n. 36 "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse - triennio 2002-2004 (legge finanziaria 2002);

VISTA la delibera CIPE del 2 Agosto 2002 n. 76 recante "Accordi di Programma Quadro – Modifica scheda-intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) della legge citata n. 3 del 16 gennaio 2003, con cui viene sancita l'obbligatorietà del codice CUP;

VISTA la circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ emanata dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese e trasmessa alle Amministrazioni regionali con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003;

VISTA la delibera CIPE del 27 maggio 2005 n. 35 "Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate. Periodo 2005 -2008"

VISTO il punto 7.7 della predetta Delibera CIPE n. 35/2005 il quale dispone che le risorse non impegnate entro il 31/12/2008, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei beneficiari finali siano riprogrammate dal CIPE, secondo le procedure contabili previste dall'art.5 comma 3, della legge n.144/1999;

CONSIDERATO che è in corso di formalizzazione la delibera del CIPE del 22 marzo 2006 n.14, che ha approvato le nuove procedure di aggiornamento e revisione delle intese;

CONSIDERATO che la suddetta Intesa Istituzionale ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e ha dettato i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi;

VISTA la legge regionale n. 32 del 26.7.2002 e successive modifiche e integrazioni e il relativo regolamento di attuazione n. 47/R del 18 agosto 2003;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 955 del 27/09/04 Reg. (CE) n. 1260/99 – Presa d'atto del Docup revisionato Ob. 2 Toscana anni 2000/2006, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2004) n. 3508 del 13.09.04;

VISTO il Complemento di Programmazione, versione 10, del DOCUP approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 maggio 2005, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con deliberazione n. 618 del 06/06/2005;

VISTO il Piano di Indirizzo generale integrato in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 137 del 29 luglio 2003 per il periodo 2003 -2005, prorogato al 31 dicembre 2006 con L.R. 5 aprile 2006 n. 14, art. 2;



VISTO il Programma regionale di sviluppo 2006 -2010, approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 13 del 19 luglio 2006;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana a n.121 del 24 novembre 2005 con la quale il Consiglio Regionale toscano ha provveduto ad approvare la ripartizione finanziaria per settori delle risorse attribuite alla Regione Toscana dalla Delibera CIPE n. 35/2005;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del n. 183 del 20/03/2006, con la quale si individuano gli interventi infrastrutturali nel settore dell'Infanzia e dei Giovani, da finanziare e da inserire in APQ, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7.1.3 della Delibera CIPE n. 35/2005;

VISTA la nota prot. n. 120/24464/06 del 29/09/2005 della Regione Toscana, con la quale è stata inviata al MEF – Dipartimento Politiche di Sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del CIPE la documentazione richiesta al punto 7.1.1 della Delibera CIPE n. 35/2005;

VISTA la nota prot. n. 120/32471/9.2 del 27 dicembre 2005 della Regione Toscana inviata in data 28 dicembre 2005 al MEF – Dipartimento Politiche di Sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del CIPE e al Servizio Politiche territoriali e intese, con la quale sono state comunicate, ai sensi di quanto disposto al punto 7.1.2 della Delibera CIPE n. 35/05, le date di stipula degli Accordi, ovvero degli atti integrativi, concertate con le amministrazioni centrali competenti entro il 31 dicembre 2005;

VISTA la nota prot. n. AOO-GRT96790/120.9.2 del 29 marzo 2006 della Regione Toscana inviata in data 20 marzo 2006 al MEF – Dipartimento Politiche di Sviluppo e di coesione - Servizio centrale di segreteria del CIPE con la quale è stata trasmessa la documentazione prevista al punto 7.1.3 della Delibera CIPE n. 35/05 ed in particolare il cronoprogramma della quota complessiva CIPE, l'elenco degli interventi con il relativo profilo di spesa annua e la relazione del Nucleo di valutazione regionale;

TENUTO CONTO che i finanziamenti a carico dello Stato e della Regione, nelle misure indicate in dettaglio nel successivo articolato, concorrono alla realizzazione degli interventi individuati dal presente Accordo;

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente accordo la Regione dichiara che gli interventi previsti nel presente accordo sono di proprietà pubblica, verranno localizzati nelle aree sottoutilizzate relative alla programmazione comunitaria 2000 -2006 e verranno attuati nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di regimi di aiuto e di appalto di beni e servizi e dai regolamenti interni (allegato 1);

CONSIDERATO che la procedura di selezione, la verifica dei requisiti di ammissibilità al finanziamento, rimane di completa responsabilità della Regione medesima che, come dichiarato dalla Regione nell'allegato tecnico, ha provveduto ad operare nel pieno rispetto delle normative comunitarie, nazionale e regionali vigenti e dei relativi regolamenti di attuazione;

VISTO il Decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. del, che approva lo schema del presente Accordo Integrativo all' Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture socio-educative per lo sviluppo locale";



**STIPULANO IL SEGUENTE
II ACCORDO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
INFRASTRUTTURE SOCIO -EDUCATIVE
PER LO SVILUPPO LOCALE**

Articolo 1

Finalità e obiettivi

1. Il presente 2° Accordo integrativo (nel seguito denominato Accordo) è finalizzato all'integrazione dell'Accordo di Programma Quadro "Infrastrutture socio -educative per lo Sviluppo locale stipulato in data 5 agosto 2004 e successivo I Atto integrativo stipulato in data 3 agosto 2005, per promuovere interventi volti alla realizzazione di strutture destinate alla attivazione di servizi educativi rivolti alla prima infanzia e ai giovani nelle aree sottoutilizzate della Regione Toscana;
2. L'Accordo è coerente con gli obiettivi contenuti nel Piano regionale di sviluppo 2006 -2010 approvato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 13 del 19 luglio 2006; nel Piano di indirizzo generale integrato 2003 -2005 prorogato al 31 dicembre 2006 con L.R. n. 14 del 5 aprile 2006, art. 2, settorialmente nella L.R. 32/2002 e relativo Regolamento attuativo n. 47/R del 2003, oltre che, per quanto riguarda il settore della prima infanzia nella programmazione comunitaria nelle aree sottoutilizzate, in particolare il Docup Ob. 2 Toscana – FESR /Regolamento CE 1260/99 e Regolamento CE 1783 e POR Ob. 3 FSE Misura E1, in continuità con gli obiettivi previsti nell'APQ Infrastrutture socio-educative per lo sviluppo locale siglato il 5 agosto 2004 e successivo I Atto integrativo;
3. Per ciascuna tipologia di intervento prevista nel presente accordo si perseguono i seguenti obiettivi:
 - per gli interventi educativi rivolti alla prima infanzia: estendere le opportunità educative per i bambini, sostenere attivamente la pari opportunità uomo/donna, sviluppare occupazione femminile diretta (nel settore educativo) e indiretta mediante il miglioramento dell'occupabilità derivante dall'esistenza di un servizio che aiuta i genitori nel loro duplice ruolo (genitori – lavoratori);
 - per gli interventi rivolti ai giovani: sviluppare continuità educativa per il tempo libero e nei periodi di sospensione delle attività scolastiche rivolta all'infanzia e agli adolescenti, realizzare servizi in grado di fornire ai giovani informazioni e consulenza su aree di loro interesse trattando e aggiornando il patrimonio informativo, sviluppare funzioni di aggregazione e socializzazione.
4. Costituiscono parte integrante del presente Accordo le premesse di cui sopra, la relazione tecnica (Allegato 1) e le schede attività/intervento (allegato 2).

Articolo 2

Programma e costo degli interventi

1. Gli obiettivi sopra delineati verranno perseguiti tramite un programma integrato di interventi, analiticamente descritto nella relazione tecnica predisposta dalla Regione Toscana (allegato 1);
2. L'Accordo prevede un costo complessivo pari ad euro 6.243.698,63 ed è composto da n. 16 interventi elencati nella successiva Tavola 1 e riportati nelle schede attività/intervento redatte ai sensi della Delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002 che costituiscono parte integrante dell'Accordo (allegato 2);

TAVOLA 1 - ELENCO DEGLI INTERVENTI E COSTI (EURO)

Codice	Soggetto attuatore	Localizzazione	Titolo	Costo complessivo
EI 2/31	Comune di Castelfranco di Sotto	Castelfranco di Sotto	Ampliamento Centro gioco educativo	580.680,00
EI 2/90	Comune di Minucciano	Minucciano	CIAF "Pietro Ferri" ex cinema Pancetti	750.000,00
EI 2/43	Comune di Pisa	Pisa	Asilo nido comunale Snoopy	892.832,90
EI 2/54	Comune di Suvereto	Suvereto fraz. San Lorenzo	Ristrutturazione come nido di infanzia della ex scuola in frazione San Lorenzo	288.000,00
EI 2/65	Comune di Castelnuovo Berardenga	Castelnuovo Berardenga	Centro dei ragazzi e delle ragazze – Informagiovani	253.318,21
EI 2/24	Comune di Pomarance	Pomarance – Loc. Gallerone	Sistemazione esterna "Il Boschetto Nido d'infanzia Centro polivalente Bambini e Genitori	61.000,00
EI 2/55	Comune di Monte Argentario	Monte Argentario	Centro Gioco Educativo	48.575,86
EI 2/57	Comune di Castelnuovo di Garfagnana	Castelnuovo di Garfagnana	CIAF Il Paese di Alice.... Le meraviglie siamo noi!	300.000,00
EI 2/88	Comune di Vicopisano	Vicopisano	Restauro ex scuola musicale "G: Verdi" di	750.000,00



Ministero dello Sviluppo Economico

REGIONE
TOSCANA



			Vicopisano	
EI 2/67	Comune di Pomarance	Pomarance Loc. Gallerone	Il Boschetto Nido d'infanzia centro polivalente bambini e genitori acquisto arredi	41.832,32
EI 2/80	Comune di Galliciano	Galliciano	Ristrutturazione immobile ex cinema Cheli da destinare a Centro per Infanzia Adolescenza, Famiglia	900.000,00
EI 2/73	Comune di Civitella Paganico	Civitella Paganico	Costruzione di una struttura educativa in Paganico: 2° stral cio funzionale "Centro Giovani e Informagiovani	766.137,40
EI 2/56	Comune di Campagnatico	Campagnatico	Lavori di recupero dell'ex sede comunale per realizzazione asilo nido	280.000,00
EI 2/47	Comunità Montana del Mugello	Loc. Moschea Comune di Firenzuola	Esplorambiente CIAF - Moscheta	80.488,80
EI 2/94	Comune di Greve in Chianti	Greve in Chianti	Ristrutturazione ampliamento Asilo nido "La Coccinella"	91.246,10
EI2/18	Comune di Firenze	Firenze	Acquisto arredi interni ed esterni per asilo nido – Area ex Gover	159.587,04

TOTALE

6.243.698,63

Articolo 3

Quadro Finanziario

1. Il quadro complessivo delle risorse finanziarie relative al presente Accordo ammonta a Euro 6.243.698,63 ed è definito in dettagli o nelle allegate schede -intervento.

2. La ripartizione per fonti di finanziamento è riportata nella successiva Tavola 2:

TAVOLA 2 – FONTI FINANZIARIE E IMPORTO (EURO)

Fonti finanziarie	Importo
Stato - Legge 208/1998 – Delibera CIPE 35/2005 – quota D.4	4.786.250,08
Enti locali - amministrazioni comunali	1.457.448,55
TOTALE	6.243.698,63

3. La disponibilità delle risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 35/2005 è vincolata al rispetto dei criteri delineati al punto 7.7 della suddetta delibera. Pertanto, in caso di inadempimento, l'eventuale quota di tali risorse non impegnate mediante obbligazioni giuridicamente vincolanti dei beneficiari finali entro la data fissata dalla delibera medesima, sarà espunta dal quadro finanziario e si procederà alla conseguente rimodulazione dell'Accordo, secondo le procedure previste dall'Intesa istituzionale di programma tra il Governo della Repubblica e la Regione. Il soggetto responsabile dell'Accordo fornirà, in sede di monitoraggio semestrale, le informazioni necessarie per quantificare progressivamente l'ammontare delle risorse oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti dei beneficiari finali.
4. Il trasferimento delle risorse per le aree sottoutilizzate alla Regione Toscana è subordinato alla chiusura dei due monitoraggi dell'anno precedente, secondo quanto previsto dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio citata nelle premesse.
5. Le economie riprogrammabili, ai sensi della vigente normativa, derivante dalla attuazione degli interventi individuali nel presente accordo e opportunamente accertati dal soggetto responsabile dell'Accordo in sede di monitoraggio semestrale, sono riprogrammate, su proposta del Soggetto responsabile, secondo le modalità previste dalla delibera CIPE n. 35/2005:
6. La Regione Toscana opera per il rispetto degli impegni finanziari da parte degli enti locali per la quota di finanziamento loro spettante.

Articolo 4

Impegni dei soggetti sottoscrittori

1. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza :
 - a) a rispettare i termini concordati ed indicati nelle schede di intervento allegate al presente Accordo (Allegato 2);
 - b) a fornire al Soggetto Responsabile tutte le informazioni in proprio possesso necessarie per l'adeguato e tempestivo svolgimento delle attività pianificate nel presente Accordo ed in particolare per l'espletamento delle funzioni di monitoraggio dell'attuazione;
 - c) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla normativa vigente;
 - d) a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, sulla base delle relazioni di monitoraggio e proporre, se necessario, iniziative correttive, per il tramite del Soggetto Responsabile dell'Accordo, al Comitato paritetico di attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma;
 - e) ad attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
 - f) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza l'intervento sostitutivo del Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo;
 - g) a segnalare ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi, nonché la proposta delle relative azioni da intraprendere e la disponibilità di risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi.

Articolo 5

Soggetto responsabile dell'attuazione dell' Accordo

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, le parti individuano, quale Soggetto Responsabile dell'attuazione il Direttore Generale della Direzione Generale "Politiche Formative, Beni e Attività Culturali" Dott. Ugo Caffaz;
2. Il Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:
 - a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;



Ministero dello Sviluppo Economico

REGIONE
TOSCANA



- b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla loro attuazione;
- c) promuovere, in via autonoma o su richiesta del Soggetto Responsabile di ciascun intervento, le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo e in particolare:
- d) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citata in premessa;
- e) illustrare nell'ambito del rapporto di monitoraggio semestrale, tenuto conto dell'integrazione funzionale degli interventi dell'Accordo con la programmazione regionale, anche lo stato di attuazione degli interventi complessivamente attuati;
- f) assicurare, da parte dei soggetti responsabili degli interventi, il completo inserimento dei dati delle schede-intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
- g) verificare la completezza e la coerenza dei dati delle schede intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'Applicativo Intese, e comunicare al Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito SPSTI) la lista degli eventuali interventi che presentano modifiche rispetto alle previsioni effettuate nell'ultima versione monitorata;
- h) curare, al primo monitoraggio dell'Accordo, l'inserimento del codice unico di progetto (CUP) per ciascuna delle schede intervento implementate nell'Applicativo Intese, ove non già inserito, e, a tal fine, richiederne, in tempi utili, l'attribuzione, direttamente o per il tramite di idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto concentratore);
- i) inviare al SPSTI ed alle Amministrazioni centrali firmatarie entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno – a partire dal primo semestre successivo alla stipula – il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa;
- j) assegnare, in caso di ritardo, inerzia e inadempienza, al soggetto che ne è responsabile, un congruo termine per provvedere;
- k) segnalare, decorso inutilmente il predetto termine, l'inadempienza al Comitato Paritetico di Attuazione, il quale provvede con le modalità previste dalla citata Intesa Istituzionale di Programma;
- l) esercitare, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'Amministrazione procedente, ovvero di altre Amministrazioni pubbliche, e su conforme decisione del Comitato Istituzionale di Gestione, di cui alla citata Intesa istituzionale di Programma, i poteri sostitutivi necessari alla esecuzione degli interventi;
- m) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere le controversie che insorgono tra i soggetti partecipanti all'Accordo, nel caso di mancata composizione, le controversie sono definite secondo le modalità previste dall'articolo 8 dell'Accordo.

Articolo 7

Soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento

1. Per ogni intervento previsto dal presente Accordo viene individuato il “Responsabile di intervento”, nominato su indicazione del Soggetto Responsabile dell’Accordo, che nel caso di lavori pubblici corrisponde al soggetto già individuato come “Responsabile unico di procedimento” ai sensi del DPR 554/1999 e successive modificazioni.

Ad integrazione delle funzioni previste come responsabile di procedimento dall’art. 8 del DPR 554/1999 e successive modificazioni, il Responsabile di Intervento svolge i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità;
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l’attivazione e messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento;
- c) raccogliere ed immettere nell’Applicativo Intese i dati delle schede intervento e rispondere della loro veridicità;
- d) verificare la veridicità delle informazioni contenute nelle singole schede intervento e l’attuazione degli impegni assunti, così come porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell’intervento nei tempi previsti;
- e) trasmettere al Responsabile dell’Accordo la scheda -intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l’indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell’intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile dell’Accordo;
- f) fornire al responsabile dell’Accordo ogni altra informazione necessaria, utile a definire lo stato di attuazione dell’intervento.
- g) consegnare, in particolare, al soggetto responsabile dell’attuazione dell’Accordo, su sua richiesta, gli elaborati progettuali, il cronoprogramma dei lavori, nonché gli atti amministrativi di impegno alla realizzazione dell’intervento, gli atti amministrativi di impegno delle risorse finanziarie e ogni altra documentazione attinente l’intervento.

Articolo 8

Procedimenti di conciliazione e risoluzione delle controversie

1. Il soggetto responsabile dell’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro, in caso di contrasti in ordine all’interpretazione o all’esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Accordo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o anche d’ufficio, invita i soggetti

interessati a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.

2. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'Accordo raggiunto.
3. Qualora, invece, le controversie permangano, il Comitato Paritetico di Attuazione rimette la questione al Comitato Istituzionale di Gestione.
4. Gli eventuali conflitti insorti tra soggetto attuatore di ogni singolo intervento e l'impresa che realizza l'intervento vanno composti così come previsto dal contratto d'appalto.

Articolo 9

Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente e dall'Intesa Istituzionale di Programma.
2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
3. Nel caso di ritardo, inerzie o inadempimenti, il Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo invita il soggetto interessato, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
4. Il soggetto al quale sia imputato l'inadempimento è tenuto a far conoscere al Soggetto Responsabile dell'attuazione Accordo, entro il termine prefissato, le iniziative assunte ed i risultati conseguiti.
5. In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'Accordo invia gli atti, con una motivata relazione, al Comitato paritetico d'attuazione, formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare in via sostitutiva.
6. Il Comitato paritetico d'attuazione riferisce al Comitato istituzionale di gestione le misure da adottare in relazione agli inadempimenti riscontrati.
7. Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano il risultato dell'adempimento o lo garantiscano in modo insoddisfacente, il Comitato di Istituzionale di Gestione dell'Intesa attiva le procedure per la revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei fondi.
8. La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento contestato per i danni arrecati.
9. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 10

Disposizioni generali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. L'Accordo ha durata sino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti.
3. L'Accordo può essere modificato o integrato, per concorde volontà delle parti, con la procedura prevista dall'Intesa istituzionale di programma, previa approvazione del Comitato istituzionale di gestione. Alla scadenza dell'Accordo, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione del soggetto responsabile dell'Accordo, è incaricato della risoluzione di eventuali incombenze derivanti dalla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.
4. Possono aderire al presente Accordo, successivamente alla stipula dello stesso e previo il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori e l'approvazione del Comitato istituzionale di gestione, altri soggetti ricompresi tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dall'Accordo medesimo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
5. Le schede attività/intervento riportate nell'allegato 2 al presente Accordo, implementate ai sensi della delibera CIPE 76/2002 nell'applicativo Intese ovvero le schede successivamente aggiornate, riportano l'indicazione del soggetto pubblico attuatore che ha redatto la scheda stessa. Tale soggetto assicura la veridicità delle informazioni in esse contenute.
6. I lavori relativi agli interventi ricompresi nel presente Accordo di Programma che beneficiano di fondi pubblici dovranno essere appaltati in coerenza con gli indirizzi programmatici e la tempistica individuati dagli specifici strumenti di finanziamento attivati.
7. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia all'osservanza di tutte le clausole e prescrizioni riportate nel citato Accordo di Programma Quadro stipulato il 5 agosto 2004 e successivo accordo integrativo.
8. Al presente accordo si applicheranno le norme previste dalla Delibera CIPE del 22 marzo 2006, n. 14, non appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale e secondo le modalità previste all'art. 7 della Delibera stessa. (se non ancora pubblicata)
9. Al presente accordo si applicano le norme previste dalla Delibera CIPE del 22 marzo 2006, n. 14, pubblicata in Gazzetta Ufficiale e secondo le modalità previste all'art. 7 della Delibera stessa. (già pubblicata).

Roma, li settembre 2006



Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero dello Sviluppo Economico

Ing. Aldo Mancurti, Direttore Generale
Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le Intese
Dipartimento per le politiche di sviluppo

REGIONE
TOSCANA



Regione Toscana

Dott. Ugo Caffaz, Direttore Generale
Direzione Generale Politiche formative,
Beni e Attività Culturali
